

CIRCOLARE N° 10 DEL 30/06/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO OMNIBUS: NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI	
<p>Nella seduta del 28 giugno 2023, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Omnibus (DL n. 51/2023), recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.</p> <p>Previsto lo slittamento dei termini per aderire alla rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.</p> <p>In particolare, intervenendo sui commi 232, 233, 234 e 327 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022):</p> <ul style="list-style-type: none">• è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di 18 rate;• è posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per integrare la dichiarazione già presentata;• è rinviata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata. Restano le scadenze delle rate successive alla prima (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). In caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2% annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023;• è differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. <p>Previsto lo slittamento al 1° luglio 2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di</p>	<p>Proroga termini rottamazione quater</p> <p>Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni per l'applicazione dell'IVA alle associazioni</p>

<p>formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.</p> <p>Rinviato il termine del 30 giugno 2023 per il pagamento delle imposte da parte dei soggetti per i quali è prevista l'applicazione degli indici Isa e le partite Iva nel regime forfettario, annunciata con il comunicato stampa ministeriale n. 98 del 14 giugno 2023.</p> <p>A seguito della proroga, per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i contribuenti aderenti al regime forfettario, i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. • entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>Proroga versamenti soggetti ISA</p>
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 26 giugno 2023, n. 16/E, ha reso chiarimenti e indicazioni operative in merito alle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 che hanno riproposto la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023. Sono stati resi chiarimenti anche in ordine alla facoltà di rideterminare il valore dei titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari e di affrancare i redditi di capitale, le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di Oicr e i rendimenti dei contratti di assicurazione.</p> <p>In generale, la platea dei contribuenti interessati è costituita dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell'attività di impresa, e dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.</p> <p>In <i>primis</i>, l'Agenzia ha ricordato che per la prima volta è prevista la possibilità di rideterminare il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>Al fine di determinare la plusvalenza, pertanto, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.</p> <p>Tale indicazione comporta il venir meno della necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).</p> <p>A tal fine, il contribuente deve predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.</p> <p>Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle entrate da parte del contribuente in caso di applicazione del regime dichiarativo di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997.</p> <p>Nel caso di opzione per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato" invece, il contribuente comunica all'intermediario l'esercizio della rideterminazione, fornendo il già menzionato prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell'intero importo (o della prima rata) dell'imposta sostitutiva nella misura del 16%.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia ha richiamato la Risposta scritta a interrogazione parlamentare 5-00248 del 18 gennaio 2023, ove è stato chiarito che nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il</p>	<p>Circolare AdE n. 16/E</p> <p>Rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni quotate</p>

<p>contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.</p> <p>Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 ed esaminata nella Circolare n. 16/E/2023 concerne la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, versando un'imposta sostitutiva nella misura del 14% ("affrancamento").</p> <p>È possibile considerare "affrancati" i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di Oicr pagando un'imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'intermediario entro il 16 settembre 2023. I rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, possono essere "affrancati" pagando un'imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.</p>	<p>Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative</p>
<p>NIENTE FLAT TAX INCREMENTALE PER LE ATTIVITÀ AVVIATE DAL 2022</p>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 28 giugno 2023, n. 18 ha definito l'ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall'art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).</p> <p>È stata confermata la platea dei soggetti ammessi alla misura, ossia le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un'arte o una professione in forma individuale. Rispetto alla bozza, sono stati espressamente ammessi all'agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti.</p> <p>Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario sono escluse dall'agevolazione, fatta salva l'ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l'intero anno d'imposta 2023. Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.</p> <p>Confermate le modalità di calcolo della tassa piatta, che si applica sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente; • applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022. <p>Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l'aliquota del 15%.</p> <p>I redditi da considerare per l'applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD. La "flat tax incrementale" non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l'incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.</p>	<p>AdE circolare n. 18 del 28.06.2023</p>

<p>La misura invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione</p>	
<p>I TAX CREDIT NON ENERGIVORE SPETTANO ALL'EFFETTIVO SOSTENITORE DEI COSTI</p>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 giugno 2023, n. 358, ha chiarito che i crediti d'imposta per le imprese non energivore spettano al soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito analitico, l'onere economico della spesa per l'energia elettrica, non rilevando l'intestazione dell'utenza. Nel caso di specie, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla spettanza del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativo alle imprese non energivore in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l'utenza della fornitura sia in capo al concessionario dell'infrastruttura (DELTA), che riaddebita, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio (ALFA). Coerentemente con i chiarimenti forniti, nella Circolare n. 36/2022, l'Agenzia ha ribadito che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d'imposta maturati possono essere fruiti dall'impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo a essa un effettivo onere economico connesso dell'incremento del costo dell'energia elettrica. Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l'incremento del costo dell'energia sostenuto dall'intestatario dell'utenza e l'incremento del costo attribuito ad ALFA, tale da individuare in quest'ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto l'onere economico della spesa per l'energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d'imposta in questione.</p>	<p>Risposta interpello n. 358 del 23.06.2023</p>
<p>SPLIT PAYMENT VERSO LA PROROGA AL 2026</p>	
<p>L'Italia sarà autorizzata ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026. Tuttavia, le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana saranno escluse dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti a decorrere dal 1° luglio 2025. Si tratta di quanto emerge dalla proposta di decisione 26 giugno 2023 n. 342 presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell'Ue. Si ricorda che, con il comunicato stampa n. 75/2023, il MEF ha già reso noto che la procedura Ue per il rinnovo dell'autorizzazione si sta concludendo (si veda "In arrivo un nuovo via libera dall'Ue per lo split payment" del 10 maggio 2023). La disciplina dello split payment è contenuta nell'art. 17-ter del DPR 633/72 e rappresenta una misura di deroga al meccanismo ordinario di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema comune dell'IVA. L'autorizzazione Ue attualmente vigente scadrebbe il 30 giugno 2023 (art. 5 della decisione Ue n. 784/2017). Come già anticipato, però, si profila un'ulteriore proroga di tre anni. L'esclusione delle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana decorrerà dal 1° luglio 2025 e risponde all'impegno assunto dall'Italia di eliminare gradualmente la misura speciale in esame.</p>	<p>Split payment</p>
<p>TAX CREDIT ENERGIA E GAS: DAL 6 LUGLIO 2023 POSSIBILE LA CESSIONE DEI CREDITI MATURATI NEL II TRIMESTRE 2023</p>	
<p>Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023 è stato stabilito che dal 6 luglio 2023 è possibile cedere i crediti di imposta energia e gas del secondo trimestre 2023. Il termine per le cessioni è fissato al 18 dicembre 2023, con possibilità di compensazione per i cessionari confermata entro fine anno. L'articolo 4 del DL n. 34/2023 ha, infatti, esteso al trimestre aprile – giugno 2023 le disposizioni sul sostegno alle imprese per l'acquisto di gas ed energia elettrica. Le misure dei tax credit disposte dal provvedimento sono notevolmente ridotte rispetto a quelle previste per i periodi precedenti.</p>	<p>Provvedimento 27.06.2023</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

